



## **COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO**

PROVINCIA DI TREVISO

Via Schiavonesca Nuova, 98 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261 -

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE E TRIBUTI Tel. 0423/873460 /fax 0423 621482

[www.comune.volpago-del-montello.tv.it](http://www.comune.volpago-del-montello.tv.it) / e-mail: [tributicommercio@comune.volpago-del-montello.tv.it](mailto:tributicommercio@comune.volpago-del-montello.tv.it)

# **PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del  
14.04.2003)

parte prima

**NORMATIVA**

## INDICE

	pag.
<b>ART. 1</b> Sfera di applicazione e finalità del Piano.....	2
<b>ART. 2</b> Elaborati di Piano .....	2
<b>ART. 3</b> Suddivisione del territorio comunale in zone .....	2
<b>ART. 4</b> Autorizzazioni amministrative .....	3
<b>ART. 5 -</b> Documentazione a corredo delle domande di autorizzazione .....	3
<b>ART. 6</b> Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni .....	4
<b>ART. 7</b> Recapito a domicilio .....	4
<b>ART. 8</b> Consegna porta a porta .....	5
<b>ART. 9</b> Casi in cui non è necessario il rilascio dell'autorizzazione.	5
<b>ART. 10</b> Esposizione dell'autorizzazione .....	5
<b>ART. 11</b> Esercizio abusivo dell'attività .....	5
<b>ART. 12</b> Revoca dell'autorizzazione .....	6
<b>ART. 13</b> Domande concorrenti: graduatoria.....	6
<b>ART. 14</b> Superficie minima di vendita .....	7
<b>ART. 15</b> Affidamento della gestione a terzi .....	7
<b>ART. 16</b> Subingresso e trasferimento in gestione .....	8
<b>ART. 17</b> Trasferimento della sede .....	8
<b>ART. 18</b> Sanzioni e divieti .....	9
<b>ART. 19</b> Localizzazione ottimale dei punti vendita .....	9
<b>ART. 20</b> Durata del Piano .....	10
<b>ART. 21</b> Punti vendita non esclusivi .....	10

## **ART. 1 - Sfera di applicazione e finalità del Piano**

1. Il presente Piano, in applicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108." [di seguito: Decreto] detta norme e direttive per la localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici nel territorio del Comune di Volpago del Montello tali da assicurare un razionale insediamento degli stessi nel territorio comunale in rapporto alle diverse realtà socio-economiche ed insediative esistenti nonché il miglioramento della produttività e della funzionalità dei punti vendita ed un più facile accesso agli stessi da parte degli utenti.

2. A tale scopo si intende per:

a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel presente Piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici.

3. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

## **ART. 2 - Elaborati di Piano**

1. Il Piano per la localizzazione dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici è composto da: "Relazione" e "Normativa".

## **ART. 3 - Suddivisione del territorio comunale in zone**

1. Conformemente alle norme del Decreto, alla Relazione di Piano ed alla presente Normativa, il territorio comunale è suddiviso, conformemente alle previsioni del vigente P.R.G., in cinque zone:

zona 1 - centro urbano (Z.T.O. A,B);

zona 2 - zona intermedia tra centro e periferia (Z.T.O. C1);

zona 3 - zona periferica (Z.T.O. C2);

zona 4 - zone con destinazione particolare (produttiva, direzionale, turistica, per attrezzature scolastiche e simili) (Z.T.O. D);

zona 5 - zona agricola (Z.T.O. E).

#### **ART. 4 - Autorizzazioni amministrative**

**1.** L'attività di vendita, anche stagionale, di quotidiani e periodici è soggetta a specifica autorizzazione - di cui all'articolo 2 del Decreto - e viene rilasciata per:

- a) l'apertura di un nuovo punto vendita;
- b) l'ampliamento della gamma merceologica di un esercizio esistente con l'aggiunta dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici;
- c) il subingresso nell'attività;
- d) la riduzione della superficie di vendita, che in ogni caso non potrà essere inferiore al limite minimo fissato dalla presente Normativa.

**2.** L'autorizzazione al commercio rilasciata per i centri commerciali, muniti di nulla-osta regionale, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici.

**3.** L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Responsabile del Servizio entro 90 giorni dalla domanda, previa l'iscrizione del richiedente nell'apposito Registro camerale.

**4.** L'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici può essere rilasciata alle persone fisiche, alle società di persone e alle persone giuridiche, le quali potranno essere titolari anche di più autorizzazioni nell'ambito del territorio comunale.

#### **ART. 5 - Documentazione a corredo delle domande di autorizzazione**

**1.** Le domande intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici devono contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, indirizzo e numero di codice fiscale del richiedente; se trattasi di persona giuridica o di società: denominazione o ragione sociale e sede della stessa, con dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per l'attività di vendita;
- b) certificazione della Camera di Commercio, nel cui Registro è iscritto il richiedente, attestante la data e il numero d'iscrizione nello stesso;

c) planimetria dei locali con indicata la superficie complessiva del locale destinato all'attività e la superficie specificamente adibita alla vendita di giornali e riviste;

d) cartografia della zona del territorio comunale con indicata l'ubicazione del punto di vendita.

e) eventuali titoli o documenti utili al fine di assegnazione dei punteggi per la valutazione di domande concorrenti, ai sensi del successivo articolo 13.

**2.** La presentazione della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati alla condizione che l'interessato disponga, all'atto della domanda, dei locali di vendita.

**3.** Nel caso di presentazione di domande incomplete il termine di 90 giorni può essere interrotto, per una sola volta, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda incompleta, mediante richiesta di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione e che la stessa non possa acquisire autonomamente: il tal caso il termine per il perfezionamento del silenzio-assenso inizia a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, degli elementi richiesti.

#### **ART. 6 - Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni**

**1.** Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi punti vendita saranno concesse alle seguenti condizioni:

a) nei limiti del numero massimo di punti di vendita stabiliti dal presente Piano;

b) in conformità agli obiettivi esposti al punto 6 della parte "relazione" del presente Piano;

c) nel rispetto delle disposizioni urbanistiche vigenti.

#### **ART. 7 - Recapito a domicilio**

**1.** Il possesso dell'autorizzazione amministrativa consente il recapito a domicilio di quotidiani e periodici a clienti che ne facciano richiesta.

## **ART. 8 - Consegna porta a porta e vendita in forma ambulante**

1. La consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante possono essere effettuate esclusivamente dagli editori, dai distributori e dagli edicolanti, oltre che da volontari per le pubblicazioni dei partiti, dei sindacati o delle istituzioni religiose.

## **ART. 9 - Casi in cui non è necessario il rilascio dell'autorizzazione**

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti alloggiati;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

## **ART. 10 - Esposizione dell'autorizzazione**

1. Ogni titolare di autorizzazione è tenuto ad esporre la medesima in modo ben visibile al pubblico nel locale dell'esercizio.

## **ART. 11 - Esercizio abusivo dell'attività**

1. L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di quotidiani e periodici è sottoposto alla stessa disciplina sanzionatoria prevista, dalla legislazione vigente, per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

#### **ART. 12 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile del Servizio procede alla revoca dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici qualora:

- a) il punto vendita non venga attivato entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
- b) il titolare di autorizzazione permanente sospenda la vendita per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) non venga assicurata parità di trattamento alle diverse testate: la revoca è disposta in caso di recidiva;
- d) l'intestatario dell'autorizzazione venga cancellato dal Registro camerale.

#### **ART. 13 - Domande concorrenti: graduatoria**

1. Nei casi di domande concorrenti il Comune rilascia le autorizzazioni in base ad una graduatoria ottenuta attribuendo il punteggio in base ai seguenti criteri:

- a) alle domande che maggiormente perseguono le finalità del presente piano ed in particolare alle finalità di sviluppo indicate al punto 6 della parte "Relazione": massimo 5 punti;
- b) alle domande che presentano la migliore soluzione urbanistica in termini di localizzazione, accessibilità e disponibilità di parcheggio: massimo 3 punti;
- c) alle domande presentate da soggetti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione, di aver gestito un punto vendita esclusivo per almeno dodici mesi in modo continuativo: 2 punti;
- d) alle domande presentate da richiedenti che dimostrino, mediante idonea documentazione da allegare alla domanda di

autorizzazione, di possedere titoli di professionalità nel settore della vendita di quotidiani e periodici acquisiti attraverso l'attività svolta presso un punto vendita esclusivo continuativamente per almeno un anno: 1 punto.

2. Per domande concorrenti si intendono quelle presentate a non più di trenta giorni di distanza. A parità di tutte le condizioni esposte al precedente comma 1 è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande concorrenti.
3. L'esame delle domande e la formazione della graduatoria di cui al comma 1 è effettuata da una apposita commissione nominata dalla Giunta.
4. La graduatoria così formata è approvata dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 14 - Superficie minima di vendita**

1. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura ed il trasferimento di un punto vendita esclusivo di quotidiani e periodici è concessa nel rispetto del limite minimo di superficie di mq 16.

#### **ART. 15 - Affidamento della gestione a terzi**

1. Il titolare di autorizzazione può avvalersi di collaboratori ai quali può affidare lo svolgimento dell'attività a suo nome e per suo conto.
2. E' consentito l'affidamento in gestione a terzi pro tempore di un esercizio di rivendita, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa comunicazione al Comune.
3. Non è consentito il trasferimento dell'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo in modo disgiunto dall'attività principale alla quale deve intendersi strettamente connesso. E' tuttavia consentito l'affidamento in gestione del ramo d'azienda consistente in tale seconda attività.
4. In caso di chiusura temporanea ricorrente del punto vendita o di impedimento temporaneo del titolare di una rivendita questi deve affidare a titolari di altre autorizzazioni, o ad altri soggetti, la vendita, anche porta a porta, dei quotidiani e dei periodici e deve esporre sul



punto vendita chiuso apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita alternativa: se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

#### **ART. 16 - Subingresso e trasferimento in gestione**

1. Il trasferimento della gestione del punto vendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta la volturazione dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione al subingresso viene concessa su domanda del nuovo titolare, da presentarsi al Comune allegando copia dell'atto attestante il trasferimento e dichiarando il possesso dei requisiti soggettivi necessari all'esercizio dell'attività.
3. In caso di trasferimento in gestione del punto vendita a causa di morte gli eredi hanno diritto a continuare l'attività dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta di altri sei mesi, fino all'ottenimento dell'autorizzazione al subingresso.

#### **ART. 17 - Trasferimento della sede**

1. Il trasferimento della sede non è autorizzabile se non all'interno della stessa zona, per fondati motivi e in ogni caso compatibilmente con gli obiettivi di programmazione contenuti nel presente piano in modo da mantenere una distribuzione ottimale dei punti vendita in ragione del pubblico interesse e delle esigenze dell'intero territorio comunale.
2. Nel caso d'impossibilità di svolgere l'attività di vendita per cause di forza maggiore il Comune autorizza lo spostamento del punto vendita, ove l'impedimento non sia temporaneo, in una nuova localizzazione all'interno della stessa zona ed il più possibile conforme alle previsioni del presente Piano, nel rispetto della normativa e della programmazione urbanistica vigente.

## **ART. 18 – Sanzioni e divieti**

1. Alle rivendite di quotidiani e stampa periodica si applicano le specifiche sanzioni previste dalla legge e quelle delle norme generali per l'attività di commercio.
2. Nel caso di esercizio dell'attività di vendita o di trasferimento della sede di vendita senza possesso della prescritta autorizzazione il Responsabile del Servizio ordina la chiusura dell'esercizio.
3. Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici è fatto divieto di:
  - a) sospendere l'attività per un periodo superiore ad un mese all'anno senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, per gravi e documentati motivi o per causa di forza maggiore;
  - b) riservare diverso trattamento alle varie testate;
4. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione.
5. Alle violazioni del presente regolamento per le quali la legge non prevede una specifica sanzione, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista dall'art.7-bis del d.lgs.267/2000, così come modificato dall'art.16 della legge n.3 del 16.01.2003.
6. All'applicazione delle sanzioni provvede il Responsabile del Servizio con ordinanza secondo le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689 e dal Regolamento Comunale: le relative somme sono introitate direttamente dal Comune.

## **ART. 19 - Localizzazione ottimale dei punti vendita**

1. Con riferimento a quanto esposto nella Relazione, il numero totale dei punti vendita di quotidiani e periodici nel Comune di Volpago del Montello non può superare, nel quinquennio di validità del Piano, le cinque unità: la localizzazione ottimale degli stessi corrisponde a cinque punti vendita, uno in località Selva, due in località Venegazzù, e due in

località Volpago, nel rispetto dei vincoli urbanistici previsti dal vigente P.R.G.

**2.** Ogni punto vendita di quotidiani e periodici deve disporre di un'adeguata area di parcheggio, contigua o comunque in località adiacente, facilmente accessibile e sufficiente per il prevedibile afflusso della clientela.

#### **ART. 20 - Durata del Piano**

**1.** Il presente Piano ha validità per i cinque anni successivi alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**2.** Anteriormente alla suddetta scadenza, il presente Piano potrà essere rivisto, tutto o in parte, in presenza di sopravvenute necessità o per l'effetto dell'emanazione di nuovi provvedimenti normativi in materia.

**3.** In particolare, detto piano potrà essere oggetto di riformulazione a seguito dell'emanazione, da parte della Regione, degli indirizzi previsti dal comma 1 dell'art. 6 del decreto.